SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, il 27 settembre 2007, alle ore 14, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A08339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 agosto 2007.

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato»;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005 con il quale, oltre a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo a valere sul Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, le modalità per la sua eventuale revoca, si provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

Preso atto della graduatoria predisposta in data 29 dicembre 2006 dalla commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 novembre 2005, inerente i progetti relativi alle categorie ordinarie ed alle categorie vulnerabili di beneficiari presentati dagli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2007;

Preso atto che la commissione di valutazione, a seguito delle ulteriori risorse messe a disposizione, per l'anno 2007, dalla Commissione europea a valere sul Fondo europeo per i rifugiati ha provveduto, nella seduta in data 6 luglio 2007, alla ripartizione di dette disponibilità in favore dei progetti relativi alle categorie vulnerabili secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 28 novembre 2005;

Considerato che sulla base della predetta graduatoria e a seguito della ulteriore assegnazione operata, il finanziamento degli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta a complessivi euro 21.676.980,39;

Considerato che per l'anno 2007, le risorse del Fondo, a valere sul capitolo 2351.6 dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero dell'interno, ammontano a complessivi euro 25.678.171,00 di cui euro 5.160.000,00 quale dotazione annuale di bilancio, euro 17.731.000,00 assegnati per l'anno 2007, ex art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed euro 2.787.171,00 quale quota del Fondo europeo rifugiati assegnata dalla Commissione europea;

Constatato che la disponibilità attuale del capitolo 2351.6 è pari ad euro 22.061.347,60 al netto delle risorse riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio centrale, di cui al citato art. 1-*sexies*, comma 4;

Rilevato che in data 24 luglio 2007 è stato richiesto alla Conferenza unificata l'inserimento, ai fini dell'esame, del presente provvedimento, nella seduta del 1° agosto 2007 durante la quale non è stato, tuttavia, reso il previsto parere;

Rilevato che la prossima seduta in calendario della Conferenza medesima è prevista per la data del 20 settembre 2007 con il conseguente superamento del termine di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Rilevato che gli Enti locali, i quali in base alle graduatorie allegate al presente decreto vengono ammessi al contributo pari all'ottanta per cento del costo di ogni progetto territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007, hanno attivato i servizi di accoglienza fin dal mese di gennaio dell'anno in corso;

Considerato che gli enti medesimi, a causa della tardiva erogazione dei contributi, rischiano da un lato di non conseguire gli obiettivi di accoglienza prefissati nei progetti e, dall'altro, di realizzare consistenti economie che incidono negativamente sulla capacità recettiva dei posti di accoglienza dell'intero Sistema nazionale di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

Ritenuto che la intempestiva adozione del piano di riparto del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo possa ledere le legittime aspettative degli enti locali limitando le attività dirette alla tutela dei diritti della specifica categoria di beneficiari;

Rilevato che l'A.N.C.I. e l'U.P.I., mediante i propri rappresentanti, hanno partecipato ai lavori della commissione di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e che, pertanto, anche ai fini del parere da acquisire in Conferenza unificata, con nota del 29 giugno 2007 a firma congiunta hanno espressamente condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto;

Ritenuta, al fine attuativo della tutela del diritto soggettivo all'asilo dei richiedenti, dei rifugiati e dei destinatari di protezione umanitaria, l'urgenza e l'improrogabilità di procedere alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo fatta, comunque, salva la successiva informativa alla Conferenza unificata in ordine all'avvenuta adozione del decreto:

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno finanziario 2007, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati - capitolo 2351.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno», sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza, attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2007, secondo la capacità ricettiva e gli importi indicati per ciascun ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente decreto e che è riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.

Roma, 16 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 269

ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Elenco Enti locali assegnatari del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ANNO 2007

N.	ENTI LOCALI progetti categorie ordinarie	CAPACITA' RICETTIVA	IMPORTO €
1	ROMA	150	1.204.800,00
2	TRENTO PROVINCIA AUTONOMA	15	36.000,00
3	GROTTAMMARE	15	68.100,00
4	CHIESANUOVA	15	136.500,00
5	MILANO	100	1.025.506,66
6	VENEZIA	75	706.275,00
7	TORINO	50	603.872,97
8	PARMA	20	155.166,67
9	PADOVA	15	119.009,76
10	NAPOLI	19	144.572,50
11	SESSA AURUNCA	18	113.811,03
12	BORGO SAN LORENZO	20	136.875,00
13	FIRENZE	45	395.220,31
14	TRAPANI	15	125.501,49
15	FIUMICINO	15	126.802,23
16	PESCARA	15	120.311,25
17	FORLÌ	20	158.118,00
18	RAGUSA	17	161.330,00
19	ANCONA	18	145.614,90
20	BRESCIA	20	160.600,00
21	BARLETTA	20	175.419,00
22	BITONTO	42	362.171,25
23	BOLOGNA	35	281.135,14
24	ALICE BEL COLLE	15	123.214,00
25	UNIONE COMUNI ALTA SABINA	25	239.531,25
26	MATERA	15	136.000,00
27	MACERATA	35	233.660,00
28	SESTO CALENDE	15	123.470,00
29	PERUGIA	20	193.495,63
30	VERONA	20	156.585,00
31	CARONNO PERTUSELLA	25	198.158,58
32	ACIREALE	20	153.500,00
33	FIDENZA	25	200.750,00
34	TREPUZZI	15	131.400,00
35	MALO	18	144.330,57
36	UDINE	45	302.220,00
37	LUCERA	20	132.000,00
38	LODI	16	116.393,33
39	MODENA	45	364.050,00
40	SIRACUSA	30	262.800,00
41	COMISO	20	175.200,00
42	CATANIA	21	172.725,00
43	CELLENO	25	197.100,00
44	VITERBO	15	118.260,00
45	TODI	15	96.250,00
46	CODROIPO	18	120.888,00
47	SEZZE	25	179.960,00
48	TRIESTE	45	377.775,00
49	VARESE	18	152.679,98
50	ROSIGNANO MARITTIMO	18	127.526,62
51	PRATO	45	318.895,42
52	OSTUNI	15	139.316,75
53	FOGGIA	20	182.500,00
54	NARNI	20	117.712,50
55	IVREA	21	146.100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

56	LECCO	15	138.373,17
57	RAVENNA	45	360.720,00
58	BERGAMO	15	106.850,00
59	BRENO	15	120.450,00
60	CASSINO	20	169.360,00
61	GENOVA	60	506.831,93
62	MANFREDONIA	20	242.360,00
63	PONTEDERA	23	163.051,20
64	BADOLATO	15	111.612,50
65	CROTONE PROVINCIA	25	329.277,14
66	BARI	15	140.160,00
67	PORTOCANNONE	15	119.640,00
68	GROTTAGLIE	20	134.320,00
69	PORDENONE	25	177.937,50
70	CREMONA	15	149.146,18
71	PISA	15	106.254,00
72	CALTANISSETTA	15	137.137,80
73	SALERNO	15	115.753,63
74	RIACE	15	118.260,00
75	AGRIGENTO	15	131.400,00
76	PALERMO	15	148.920,00
77	ROVIGO	15	118.260,83
78	COSENZA	25	200.750,00
79	MARSALA	15	134.089,78
80	GALLICANO	15	106.466,40
81	CASERTA PROVINCIA	15	100.740,00
82	FERRARA	15	154.237,50
83	RIETI	15	157.894,74
84	FARA IN SABINA	15	122.640,00
	TOTALI	**2082**	**17.320.055,09**

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l' Immigrazione

Elenco Enti locali assegnatari del Fondo Nazionale per le Politiche
e i Servizi dell'Asilo ANNO 2007

N.	ENTI LOCALI progetti categorie più vulnerabili	CAPACITA' RICETTIVA	IMPORTO €
1	MODICA	15	220.106,84
2	VENEZIA	15	222.492,10
3	RAGUSA	18	271.169,15
4	CAGLIARI PROVINCIA	15	137.815,24
5	SAN PIETRO VERNOTICO	15	201.422,27
6	AGRIGENTO	20	290.913,83
7	CATANIA	15	221.564,50
8	ROCCAGORGA	15	133.011,58
9	BASSANO ROMANO	20	174.124,25
10	PORTO SAN GIORGIO	25	322.452,30
11	MATERA	15	191.704,53
12	CARONNO PERTUSELLA	15	164.450,68
13	ASCOLI PICENO PROVINCIA	15	193.793,56
14	PORTO PALO DI CAPO PASSERO	15	183.797,82
15	BARI	15	376.850,46
16	UNIONE COMUNI "ANTICA TERRA DI LAVORO"	15	174.124,25
17	PALERMO	20	270.859,95
18	CROTONE PROVINCIA	15	184.592,91
19	MAZZARINO	15	177.083,75
20	TERNI	16	244.595,33
	TOTALI	**329**	**4.356.925,30**

07A08139

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativa all'emissione del 31 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 78815 del 23 agosto 2007, che ha disposto per il 31 agosto 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 78815 del 23 agosto 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,008.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,127 ed a 97,528.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A08249

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2007.

Criteri di remunerazione per il servizio di interrompibilità commerciale aggiuntiva attivato nel periodo dal 13 al 24 febbraio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 dicembre 2005 recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (nel seguito: procedura di emergenza climatica);

Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (nel seguito: l'Autorità), con la quale, tra l'altro, è stato costituito un fondo presso la cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilità del sistema del gas naturale;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2006, con il quale è stato istituito in via urgente e transitoria un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilità aggiuntiva rispetto a quella derivante dalla attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura approvata con il decreto ministeriale 12 dicembre 2005 sopra citato;

Vista la deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorità, recante disposizioni transitorie ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilità delle forniture di gas in attuazione del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato;

Vista la nota in data 2 febbraio 2006 con la quale la società «Snam rete gas S.p.a.» ha comunicato al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità i risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata ai sensi della deliberazione n. 10/06 sopra citata;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2006, n. 25/06, dell'Autorità con la quale è stato espresso il parere favorevole sui risultati della procedura concorsuale previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato;

Visto il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2006 recante l'approvazione dei risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata ai sensi della deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorità, ed il rinvio a successivi provvedimenti, da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto ministeriale 20 gennaio 2006, per disciplinare gli aspetti economici relativi alla possibile attivazione della interrompibilità oltre il 10 febbraio 2006 relativa ai clienti finali con contratto di fornitura interrompibile, di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, che avrebbe potuto essere disposta ai sensi del punto 24 della stessa procedura;

Vista la nota del 19 aprile 2007 della direzione mercati dell'Autorità nella quale, in relazione alle specifiche richieste di cui nella nota del 6 febbraio 2007 della direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, è stata condivisa l'opportunità di remunerare, con l'applicazione di un criterio basato sull'analogia con quanto previsto per il servizio di interrompibilità tecnica di cui alla deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06, il servizio effettivamente reso al sistema, ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza climatica, mediante l'interruzione delle forniture di gas naturale operata nelle due settimane dal 13 al 24 febbraio dai clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile;

Considerato che nella sopra citata nota del 19 aprile 2007 della direzione mercati dell'Autorità è stato precisato che i soggetti con contratto di fornitura interrompibile, coinvolti nella fase 5 della procedura di emergenza climatica e che hanno partecipato anche all'offerta di interrompibilità tecnica di cui alla deliberazione n. 10/06, dovrebbero percepire il solo corrispettivo di attivazione CA, in quanto è già stato loro riconosciuto il corrispettivo di disponibilità CD;

Considerato opportuno ed equo remunerare i soggetti con contratto di fornitura interrompibile, inseriti nel sistema SETEGAS dell'impresa maggiore di trasporto, per i quali, ai sensi della procedura di emergenza climatica, era stata dapprima attivata, avvalendosi della loro tipologia contrattuale ed in applicazione della cosiddetta fase 2, la sospensione delle forniture per tre settimane, e successivamente, a causa del protrarsi e dell'aggravarsi della situazione di emergenza che ha causato l'erogazione dallo stoccaggio strategico, era stata prolungata l'interruzione per ulteriori due settimane (dal 13 al 24 febbraio 2006) nell'ambito della cosiddetta fase 5;

Considerato che tali clienti sono gli unici ad avere subito interruzioni, mentre gli altri clienti che avevano fatto offerte di volumi interrompibili nell'ambito del servizio di interrompibilità tecnica remunerata non sono stati chiamati a sospendere i propri prelievi ed hanno ottenuto, in cambio del servizio potenzialmente offerto, il versamento del corrispettivo di disponibilità CD stabilito dall'Autorità con la deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/2006;

Ritenuto equo, anche in considerazione delle segnalazioni dei danni economici pervenute da tali clienti, remunerare tale servizio effettivamente reso al sistema, che non appare potersi ricomprendere unicamente nella tariffa di trasporto ridotta per tale tipo di clienti stabilita dalla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166 dell'Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Aspetti economici relativi al servizio di interrompibilità prestato in data successiva al 10 febbraio 2006

1. L'impresa maggiore di trasporto, a seguito di puntuale verifica dell'effettivo apporto al sistema fornito dai singoli soggetti e secondo le procedure stabilite dall'Autorità per il servizio di interrompibilità tecnica remunerata, attribuisce un corrispettivo a tutti i clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile, inseriti nel sopra citato sistema SETEGAS, che abbiano effettivamente provveduto a sospendere o ridurre i propri prelievi nella misura prevista per le due settimane dal 13 al 24 febbraio 2006 in corrispondenza della fase 5 della procedura di emergenza climatica.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è determinato, in analogia con la remunerazione prevista per il servizio di interrompibilità tecnica remunerata, nel valore minimo del corrispettivo CA offerto dalle imprese che, pur rientrando nella categoria dei clienti con contratto di fornitura di tipo interrompibile, hanno partecipato volontariamente anche al servizio di interrompibilità tecnica per volumi o periodi aggiuntivi rispetto ai volumi inseriti nel sistema SETEGAS dell'impresa maggiore di trasporto. Tale corrispettivo è risultato corrispondente al valore di 10.700 euro per lotto, da corrispondere proporzionalmente ai volumi effettivamente non prelevati.

3. Agli stessi clienti di cui al comma 1 è attribuito altresì un ulteriore corrispettivo pari al valore del corrispettivo di disponibilità CD per le stesse due settimane, stabilito dalla deliberazione n. 10/06 dell'Autorità in 3.000 euro per settimana per ogni 10.000 Smc/giorno, dedotto lo sconto già applicato per l'interrompibilità commerciale ai sensi della deliberazione n. 166/05 riferito allo stesso periodo. Ove un cliente abbia partecipato anche all'offerta di interrompibilità tecnica ai sensi della deliberazione n. 10/06 dell'Autorità, l'ulteriore corrispettivo non è dovuto, avendo tali clienti già ottenuto il corrispettivo CD in riconoscimento della adesione al servizio di interrompibilità tecnica.

4. L'impresa maggiore di trasporto attribuisce i corrispettivi di cui ai commi 2 e 3 mediante le procedure di cui all'art. 9 della deliberazione n. 10/06 dell'Autorità, inviando copia dei prospetti di calcolo al Ministero ed all'Autorità.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 10 agosto 2007

Il direttore generale: ROMANO

07A08142

DECRETO 30 agosto 2007.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2007/2008, dal comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il comitato), che evidenziano, in ipotesi di inverno intermedio con temperature attese valutate su base statistica quarantennale, sia un ricorso totale allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico e conseguente riduzione della punta massima erogabile dal sistema degli stoccaggi, sia la coerente necessità di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;

Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato nella riunione del 12 luglio 2007;

Considerato il parere in merito al contenuto del presente decreto espresso dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) con deliberazione 1° agosto 2007, n. 202/2007;

Ritenuto che è necessario assicurare la disponibilità massima di gas di importazione nel periodo invernale 2007-2008 per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nello stesso periodo invernale;

Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

1. Con decorrenza dal 5 novembre 2007 e fino al 31 marzo 2008, ciascun utente titolare di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico 2007-2008, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero (di seguito: la direzione) ed all'Autorità entro il 28 settembre 2007 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo.

3. La direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacità di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2007-2008, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa direzione i dati relativi alle capacità richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 dicembre 2006 con cui è stata approvata la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;

b) contenuto energetico del gas importato;

c) eventuali cause di forza maggiore che, segnalate in consistenza e durata prevista e documentate all'impresa maggiore di trasporto ed alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico entro le ventiquattro ore successive all'evento, abbiano ottenuto successiva validazione da parte del Ministero a seguito di verifica;

d) capacità effettivamente riacquistate da terzi, a seguito di messa a disposizione delle capacità non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità;

e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacità conferita, purché le capacità non utilizzate nei singoli punti siano state riacquistate da terzi dopo essere state rese disponibili dai soggetti titolari su base interrompibile con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità, dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.

5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 è determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/2005, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/2006, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.

6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/2005, citato al comma 5, è determinato dall'Autorità entro il 30 novembre 2007.

7. Con deliberazione dell'Autorità sono disciplinate le modalità di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

8. L'Autorità, al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2007-2008 il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

9. A partire dalla data di decorrenza della massimizzazione delle importazioni e fino alla data di termine della stessa, in accordo con quanto stabilito dall'Autorità con deliberazioni in merito, è sospesa l'applicazione dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione di cui all'art. 15, comma 2 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16 della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2007-2008 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilità di gas per il restante periodo.

2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 dicembre 2006 è modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 30 agosto 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08141

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla Specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Visto il decreto 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 16 ottobre 2004, con il quale all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare in controlli sulla Specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 27 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 4 settembre 2007 da «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla Specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08143

DECRETO 13 settembre 2007.

Revoca della protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e revoca dell'autorizzazione all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2005 con il quale alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2007 con il quale l'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo»;

Vista la nota numero 019025 del 20 luglio 2007, con la quale la Commissione europea - Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha comunicato l'intenzione di rigettare la domanda di registrazione dei «Piccoli Frutti Cuneo»;

Vista la nota datata 7 settembre 2007, con la quale l'Asprofrut - Società consortile cooperativa a r.l., quale soggetto promotore il riconoscimento, con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, chiede che venga ritirata

presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo»;

Vista la nota protocollo n. 15108 del 7 settembre 2007, con la quale il Minstero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo»;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2005, alla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2007, all'organismo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08144

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007.

Determinazione del costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta da corrispondere all'ENAV S.p.a., per l'anno 2006.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 3 della sopra citata legge n. 575/1995, che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e sono comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della convenzione, nel testo introdotto dall'art. III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'Enav in data 28 dicembre 2000, con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni dal 1° gennaio 2001;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante norme per la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria che, ha recepito le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 211/2005;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 96/2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2006, registro n. 9, foglio n. 125, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Considerato che, il Contratto di programma 2004-2006 tra Stato ed ENAV, che definisce tra l'altro le condizioni con le quali il servizio di assistenza al volo deve essere espletato, è tuttora in fase di formalizzazione;

Vista la lettera 213624 dell'ENAV S.p.a. datata 10 novembre 2005 e l'allegata Relazione Direzionale - Budget e tariffe 2006, con la quale la Società ha proposto, tra l'altro, un coefficiente unitario di tariffazione in rotta (C.U.T.) pari ad € 67,50;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società, il costo complessivo presunto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, per l'anno 2006, risulta determinato in € 470.200.000,00 (arr.) - comprensivo del costo AMI, al netto del Fondo di stabilizzazione tariffe (€ 40.355.170,00);

Visto il foglio n. RAS-013/012326/G40-8 della Brigata Spazio Aereo del 31 maggio 2005, con il quale l'Aeronautica militare ha comunicato i costi di propria competenza per l'anno 2006 calcolati, in via preventiva, in € 54.811.679,00;

Sentito altresì il Ministero della difesa che, con nota del 25 agosto 2006 prot. n. 0057922 dello Stato Maggiore Aeronautica - 6° Reparto Affari Economici e Finanziari, ha comunicato i costi AM sostenuti nell'E.F. 2005, a consuntivo, pari ad € 58.518.100,00, rilasciando parere di concordanza per il CUT limitatamente a tali costi;

Vista la nota prot. 89245 del 12 settembre 2006, con la quale il Dipartimento del Tesoro - Divisione VII ha espresso alcune considerazioni in ordine alla determinazione delle tariffe di rotta e di terminale 2006;

Ritenuto che, in mancanza di stipula del citato Contratto di Programma 2004-2006, la determinazione della tariffa CUT 2006 debba tenere conto dei valori risultanti dai bilanci di esercizio di ENAV S.p.A. degli anni 2004 e 2005, approvati in sede di assemblea dell'azionista, Ministro Economia/Finanze d'intesa con il Ministro Infrastrutture/Trasporti;

Considerato che nel corso del 2006, in assenza di decretazione l'ENAV ha applicato per il CUT un valore pari ad € 67,50 per UDS assistita;

Visto altresì, il foglio prot. n. 8/7145 del 15 febbraio 2007 con il quale il Ministero della difesa ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso dello schema di provvedimento in questione;

Preso atto del contenuto del foglio 9265 del 13 aprile 2007, con cui il Dicastero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni e raccomandazioni in merito allo schema di provvedimento di che trattasi;

Decreta:

Il costo complessivo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, per l'anno 2006, omnicomprensivo della Remunerazione del Capitale Investito, del costo AMI e al netto del Fondo di stabilizzazione tariffe, è determinato in € 470.200.000,00 (arr.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della difesa
PARISI

07A08140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nel giorno 29 agosto 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificate delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nel giorno sopra indicato, l'Ufficio provinciale di Agrigento ha subito problemi tecnici che hanno impedito il regolare funzionamento dei servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 14 settembre 2007

Il direttore: IMBROGLINI

07A08184

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 settembre 2007.

Cauzione definitiva - Interpretazione dell'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità. (Determinazione n. 7/2007).

Considerato in fatto.

È stata di recente posta all'attenzione di questa Autorità una questione interpretativa concernente la cauzione definitiva che l'esecutore del contratto di appalto è tenuto a costituire a garanzia dell'adempimento delle prestazioni in esso dedotte.

Il quesito è stato posto da una società che opera nel campo dei servizi con riferimento alla portata normativa dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all'estensione del beneficio inerente alla dimidiazione della cauzione (originariamente previsto per gli appalti di lavori pubblici) anche agli appalti di servizi e forniture.

Nella fattispecie, la società, specializzata nel settore pulizie di ambienti di lavoro e in possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7, dell'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, ha posto la questione all'atto della stipula di alcuni contratti di appalto aggiudicati da prefetture dislocate in diverse aree del territorio nazionale che, in sede di quantificazione del corrispettivo relativo alla cauzione definitiva, hanno richiesto il versamento del relativo importo in misura integrale, escludendo l'applicabilità del beneficio previsto dall'art. 40 cit. agli appalti di servizi e forniture.

Nella segnalazione si contestava, pertanto, l'operato delle amministrazioni appaltanti, ritenuto sproporzionato e trasgressivo dei princìpi comunitari e nazionali nell'ottica dell'unitarietà della disciplina da applicare.

Altro punto di disaccordo era quello relativo al computo dell'importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, che è calcolata dalle dette prefetture sulla base dell'importo contrattuale comprensivo di IVA, a differenza di quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, che ne prevede il calcolo unicamente sulla base dell'importo contrattuale.

Il quesito, pur essendo posto per un caso specifico, presenta aspetti interpretativi di carattere più generale che riguardano la possibile applicazione della riduzione delle garanzie di esecuzione previste dall'art. 40, comma 7, nell'ambito degli appalti di servizi e forniture.

L'esigenza di un intervento interpretativo da parte dell'Autorità emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si contestano le modalità di determinazione della cauzione definitiva previste dall'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, ritenute inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo stesso si evidenzia l'esigenza di fare chiarezza sull'applicabilità della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale anche agli appalti di servizi e forniture.

Stante il rilievo della questione ed al fine di dirimere l'illustrato contrasto interpretativo, l'Autorità ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale.

Ritenuto in diritto.

Con il decreto legislativo n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente previste dall'art. 30, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 109/1994 per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.

Infatti, l'art. 113 del citato decreto legislativo n. 163/2006, relativo ai settori ordinari, obbliga l'esecutore del contratto a «costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».

Non si rileva nel Codice un obbligo dell'esecutore a costituire una garanzia fideiussoria nel caso di contratti pubblici nei settori speciali.

Il dato normativo di riferimento in tema di cauzioni va rinvenuto nelle disposizioni di cui agli articoli 40, 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006.

L'art. 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici) prevede al comma 7 che le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati — ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 — la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte del 50 per cento.

L'art. 113 disciplina le garanzie da assicurare per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva), mentre l'art. 75, comma 1, prevede l'obbligo di corredare l'offerta di ogni concorrente, che intenda partecipare a gare di lavori, servizi e forniture, di una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione (garanzia provvisoria).

Il successivo comma 7, dell'art. 75 dispone, senza alcuna distinzione della tipologia del contratto (se di lavori, servizi o forniture), che l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sia ridotto del 50% per gli operatori economici che, come nel caso dell'art. 40, comma 7, dispongano della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

La riduzione dell'importo prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualità è quindi espressamente consentita nel caso delle garanzie a corredo dell'offerta, mentre la questione interpretativa si pone per i servizi e le forniture nella fase di esecuzione del contratto. Infatti la disposizione che prevede tale riduzione non è inserita organicamente nel medesimo articolo che tratta delle garanzie per l'esecuzione (art. 113), come invece avviene nel caso dell'offerta (art. 75), ma è riportata nell'art. 40 «Qualificazione per eseguire lavori pubblici».

Nonostante il citato art. 40 tratti prevalentemente l'aspetto relativo alla qualificazione, deve rilevarsi in primo luogo il richiamo in parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE, che si riferiscono non solo ai lavori, ma anche a servizi e forniture. Inoltre, il comma 7, dell'art. 40 cit. non è circoscritto al settore dei lavori pubblici e nel contempo richiama gli articoli 75 e 113, che sono applicabili ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Sarebbe, peraltro, contraddittoria la disposizione che amplia l'applicazione dell'istituto delle garanzie previste dalla legge n. 109/1994 e dal relativo regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per i lavori anche a servizi e forniture e, nel contempo, non consente la riduzione del 50% unica-

mente per questi ultimi, che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006 godevano di obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori.

Sul piano logico-giuridico, infatti, l'interpretazione restrittiva dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, cui seguirebbe l'impossibilità per le imprese in possesso della certificazione di qualità di avvalersi della riduzione della cauzione definitiva nelle procedure di appalto di servizi e forniture, non sembra affatto coerente con la nuova impostazione normativa codificata dal decreto legislativo n. 163/2006 in termini unitari per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, come emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori.

Del resto, laddove il legislatore ha inteso riservare un regime giuridico differenziato per i lavori lo ha fatto espressamente, e la conferma di ciò è rinvenibile nell'art. 129 del Codice, che detta ulteriori previsioni in tema di garanzie e coperture assicurative specifiche per i lavori.

Relativamente all'ulteriore aspetto, riguardante la necessità o meno di considerare anche l'IVA nell'importo a base del calcolo della cauzione, si rileva che l'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 dispone che la garanzia fideiussoria è costituita sulla base «del 10 per cento dell'importo contrattuale»; ne consegue che l'IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita in quanto non è parte dell'importo contrattuale.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che:

a) la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture;

b) la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l'esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell'art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006, sulla base «del 10 per cento dell'importo contrattuale», con la conseguenza che l'IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita.

Roma, 11 settembre 2007

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: BRIENZA

07A08138

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca della Tuscia Credito Cooperativo, in Montalto di Castro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2007, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca della Tuscia Credito Cooperativo, con sede in Montalto di Castro (Viterbo), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

07A08154

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione, alla società Manifattura italiana tabacco Srl di Chiaravalle, all'esercizio del deposito fiscale di produzione

Con decreto direttoriale n. 2007/13383 DAC/CTL dell'11 settembre 2007 la società Manifattura italiana tabacco Srl di Chiaravalle è stata autorizzata all'esercizio del deposito fiscale per la produzione di sigarette ubicato in Chiaravalle (Ancona) - viale Guglielmo Marconi, 154 - cod. accisa IT00ANT00012Z.

07A08194

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo Centro Servizi CE S.r.l., in Toscanella di Dozza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 22 maggio 2007 e la relativa documentazione presentata;

L'organismo Centro Servizi S.r.l., con sede legale in via Tarantelli, 8 - Toscanella di Dozza (Bologna), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CE:

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08088

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo SVI S.r.l., in Brescia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 30 marzo 2006 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo SVI S.r.l., con sede legale in via Creta, 52 - Brescia, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08087

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo PRO-CERT S.r.l., in Sassuolo.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 6 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo PRO-CERT S.r.l., con sede legale in via Madrid, 12 - Sassuolo (Modena), è autorizzato a emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08075

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo Triveneto S.r.l., in Covolo di Pederobba.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda dell'11 aprile 2007 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo Triveneto S.r.l., con sede legale in via Erizzo, 56 - Covolo di Pederobba (Treviso), è autorizzato a emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A08074

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto del nuovo svincolo di Paganico della strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, nell'ambito dei lavori di adeguamento a quattro corsie. Proponente: ANAS S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0013646 del 14 maggio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto del nuovo svincolo di Paganico ed opere accessorie, al km 20+336.678 della Strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, nell'ambito dei lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di km 63+561, lotto 2º dal km 11+050 al km 20+350.

Si dispone che il progetto, proposto dall'ANAS - Compartimento Toscana con sede in viale dei Mille n. 36 - 50131 Firenze, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A08129

Progetto «Lavori di adeguamento della darsena di levante del porto di Napoli». Proponente: Autorità portuale di Napoli

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0015398 del 30 maggio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto «Lavori di adeguamento della darsena di levante del porto di Napoli».

Si dispone che il progetto, proposto dall'Autorità portuale di Napoli con sede in piazzale Pisacane - 80133 Napoli, sia da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A08130

Progetto «Lavori di escavazione dei fondali del porto di Sciacca». Proponente: regione Siciliana

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0017296 del 20 giugno 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto «Lavori di escavazione dei fondali del porto di Sciacca (Agrigento)».

Si dispone che il progetto, proposto dalla regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente con sede in via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo, sia da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A08131

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto determinazione n. 586 del 14 settembre 2007

Medicinale: COVERSYL.

Titolare A.I.C.: Les laboratoires Servier - 22, rue Garnier - 92200 Neuilly-sur-Seine (Francia).

Confezioni:

2,5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286057/M (in base 10), 0U0QK9 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286069/M (in base 10) 0U0QKP (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286071/M (in base 10) 0U0QKR (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286083/M (in base 10) 0U0QL3 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286095/M (in base 10) 0U0QLH (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286107/M (in base 10) 0U0QLV (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286119/M (in base 10) 0U0QM7 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286121/M (in base 10) 0U0QM9 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286133/M (in base 10) 0U0QMP (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286145/M (in base 10) 0U0QN1 (in base 32);

2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286160/M (in base 10) 0U0QNJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286172/M (in base 10) 0U0QNW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286184/M (in base 10) 0U0QP8 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286196/M (in base 10) 0U0QPN (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286208/M (in base 10) 0U0QQ0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286210/M (in base 10) 0U0QQ2 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286222/M (in base 10) 0U0QQG (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286234/M (in base 10) 0U0QQU (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286246/M (in base 10) 0U0QR6 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286259/M (in base 10) 0U0QRM (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286261/M (in base 10) 0U0QRP (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286273/M (in base 10) 0U0QS1 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286285/M (in base 10) 0U0QSF (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286297/M (in base 10) 0U0QST (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286309/M (in base 10) 0U0QT5 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286311/M (in base 10) 0U0QT7 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286323/M (in base 10) 0U0QTM (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286335/M (in base 10) 0U0QTZ (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286347/M (in base 10) 0U0QUC (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286350/M (in base 10) 0U0QUG (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286362/M (in base 10) 0U0QUU (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286374/M (in base 10) 0U0QV6 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286386/M (in base 10) 0U0QVL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Composizione: ogni compressa da 2,5 mg, 5 mg e 10 mg contiene:

principio attivo: 1,6975 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 2,5 mg 3,395 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 5 mg 6,790 mg di perindopril equivalenti a perindopril arginina 10 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), maltodestrina, silice colloidale idrofoba, amido di mais glicolato (tipo A);

rivestimento: glicerolo (E422a), ipromellosa (E464), clorofillina rameica (E141ii) (esclusivamente per i dosaggi da 5 mg e 10 mg), macrogol, magnesio stearato (E470B), titanio biossido (E171);

Produzione: Les Laboratoires Servier Industrie - 905 route de Saran - 45520 Gidy - Francia - Servier (Ireland) lndustries Ltd - Gorey Road Arklow - co. Wicklow - Irlanda.

Rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Servier Italia S.p.A. - via Luca Passi, 85 - 00166 Roma.

Indicazioni terapeutiche per i dosaggi 2,5 mg e 5 mg:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardio e/o rivascolarizzazione.

Per il dosaggio 10 mg:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardio e/o rivascolarizzazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286210/M (in base 10) 0U0QQ2 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,93.

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286323/M (in base 10) 0U0QTM (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,93.

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286095/M (in base 10) 0U0QLH (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286172/M (in base 10) 0U0QNW (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286285/M (in base 10) 0U0QSF (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 5 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286057/M (in base 10) 0U0QK9 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286184/M (in base 10) 0U0QP8 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286297/M (in base 10) 0U0QST (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286069/M (in base 10) 0U0QKP (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286196/M (in base 10) 0U0QPN (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286309/M (in base 10) 0U0QT5 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286071/M (in base 10) 0U0QKR (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286208/M (in base 10) 0U0QQ0 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286311/M (in base 10) 0U0QT7 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286083/M (in base 10) 0U0QL3 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286222/M (in base 10) 0U0QQG (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286335/M (in base 10) 0U0QTZ (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286107/M (in base 10) 0U0QLV (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286234/M (in base 10) 0U0QQU (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286347/M (in base 10) 0U0QUC (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 60 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286119/M (in base 10) 0U0QM7 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286246/M (in base 10) 0U0QR6 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286350/M (in base 10) 0U0QUG (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286121/M (in base 10) 0U0QM9 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286259/M (in base 10) 0U0QRM (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286362/M (in base 10) 0U0QUU (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286133/M (in base 10) 0U0QMP (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286261/M (in base 10) 0U0QRP (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286374/M (in base 10) 0U0QV6 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 120 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286145/M (in base 10) 0U0QN1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286273/M (in base 10) 0U0QS1 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

10 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286386/M (in base 10) 0U0QVL (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

Confezione:

2,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in contenitore per compresse PP - A.I.C. n. 027286160/M (in base 10) 0U0QNJ (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Winthrop»

Estratto determinazione n. 587 del 14 settembre 2007

Medicinale: FINASTERIDE WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722016/M (in base 10) 13Z5X0 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722028/M (in base 10) 13Z5XD (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722030/M (in base 10) 13Z5XG (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722042/M (in base 10) 13Z5XU (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722055/M (in base 10) 13Z5Y7 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722067/M (in base 10) 13Z5YM (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722079/M (in base 10) 13Z5YZ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722081/M (in base 10) 13Z5Z1 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 (10×30) compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722093/M (in base 10) 13Z5ZF (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722105/M (in base 10) 13Z5ZT (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722117/M (in base 10) 13Z605 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722129/M (in base 10) 13Z60K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722131/M (in base 10) 13Z60M (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 49 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722143/M (in base 10) 13Z60Z (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722156/M (in base 10) 13Z61D (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722168/M (in base 10) 13Z61S (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722170/M (in base 10) 13Z61U (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 (10×30) compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722182/M (in base 10) 13Z626 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037722194/M (in base 10) 13Z62L (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037722206/M (in base 10) 13Z62Y (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037722218/M (in base 10) 13Z63B (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037722220/M (in base 10) 13Z63D (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037722232/M (in base 10) 13Z63S (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722244/M (in base 10) 13Z644 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722257/M (in base 10) 13Z64K (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722269/M (in base 10) 13Z64X (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722271/M (in base 10) 13Z64Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di finasteride;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, macrogolgliceridi laurici, sodio amido glicolato (tipo A), magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol, titanio diossido (E 171), carminio indaco (E 132).

Produzione: Actavis hf. - Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjördur, Islanda: produzione e rilascio lotti Intas Pharmaceuticals Ltd - Plot No. 457/458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Taluka, Sanand - District, Ahmedabad - 382 210 Gujarat, India: produzione.

Rilascio lotti: Artesan Pharma GmbH & Co. KG - Wendlandstrasse 1, D-29439 Lüchow, Germania Sofarimex - Industria Chimica e Farmaceutica, Lda - Av. Das Industrias, Alto de Colaride, Agualva PT - 2735-213 Cacém, Portogallo - Winthrop Arzneimittel GmbH - Urmitzer Strasse 5, D-56218 Mülheim-Kärlich, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Finasteride Winthrop è indicato per il trattamento e il controllo dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) in pazienti con ingrossamento della prostata per:

indurre la regressione dell'ingrossamento della prostata, migliorare il flusso urinario e i sintomi associati con la IPB;

ridurre l'incidenza della ritenzione urinaria acuta e la necessità di interventi chirurgici compresa la resezione transuretrale della prostata (TURP) e la prostatectomia;

Finasteride Winthrop 5 mg compresse va unicamente somministrato a pazienti con ingrossamento della prostata (volume prostatico superiore a 40 ml circa).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 037722244/M (in base 10) 13Z644 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,42 euro.

Confezione: 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037722257/M (in base 10) 13Z64K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,53 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,42 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bronchenolo»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1727 del 29 agosto 2007

Medicinale: BRONCHENOLO.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), via Zambeletti s.n.c., cap. 20021 - codice fiscale 00867200156.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Bronchenolo» è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 006090056 - «compresse» 20 compresse;

a: A.I.C. n. 006090056 - «7,5 mg compresse» 20 compresse.

07A08104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diprogenta»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1734 del 29 agosto 2007

Medicinale: DIPROGENTA.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio n. 1, cap. 20100 - codice fiscale 03296950151.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 026256014 - crema 20 g;

A.I.C. n. 026256040 - pomata 20 g;

a: A.I.C. n. 026256014 - 64 mg/100 g + 166 mg/100 g crema un tubo 20 g;

A.I.C. n. 026256040 - 64 mg/100 g + 166 mg/100 g unguento un tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluibron»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1746 del 29 agosto 2007

Medicinale: FLUIBRON.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/a - c.a.p. 43100 - codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Genetic S.p.a., sita in Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio del lotto relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024596138 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 024596140 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 024596153 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kocefan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1778 del 3 settembre 2007

Medicinale: KOCEFAN.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo n. 15 - c.a.p. 20143 - codice fiscale n. 01689550158.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Mitim S.r.l., sita in Brescia, via Cacciamali n. 34/38, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035965033 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trental»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1803 del 3 settembre 2007

Medicinale: TRENTAL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/b - c.a.p. 20158 - codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 022863056 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022863068 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse,

a:

A.I.C. n. 022863056 - «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 022863068 - «600 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperdal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1805 del 3 settembre 2007

Medicinale: RISPERDAL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - 20093, via Michelangelo Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

«Risperdal» è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche;

«Risperdal» inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associati alla schizofrenia;

«Risperdal» è indicato nel trattamento dell'episodio di mania nel disturbo bipolare;

«Risperdal» è indicato nel trattamento dei disturbi da comportamento dirompente (compreso il disturbo della condotta) in bambini ed adolescenti con funzionamento intellettuale al di sotto della media o con ritardo mentale, o con QI nella media, nei quali prevalgano comportamenti aggressivi o altri comportamenti antisociali (come ad esempio aggressività, impulsività, comportamenti autolesivi). «Risperdal» è inoltre efficace nel mantenimento del miglioramento clinico durante la prosecuzione della terapia in bambini ed adolescenti che hanno evidenziato un'iniziale risposta al trattamento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028752095 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028752145 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone gocce da 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvirus F»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1838 del 4 settembre 2007

Medicinale: INFLUVIRUS F.

Titolare A.I.C.: Hardis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Antimo (Napoli), strada statale 7 bis km 19,5 - c.a.p. 80029 - codice fiscale n. 00839430634.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di produzione Federa Noh Neder Over Heembeeck, Font Saint Landry 10 - 1030 Bruxelles, per le operazioni di riempimento, confezionamento primario e secondario, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027761093 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 027761117 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolastina»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1840 del 4 settembre 2007

Medicinale: PROLASTINA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 031480015 - «500 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031480027 - «1 g/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 40 ml,

è ora trasferita alla società: Kedrion S.p.a. (codice fiscale n. 01779530466), con sede legale e domicilio fiscale in località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monoxar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1846 del 5 settembre 2007

Medicinale: MONOXAR.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, largo Donegani n. 4/a - c.a.p. 28100 - codice fiscale n. 01419800030.

Variazione A.I.C.:

modifica della dimensione del lotto del prodotto finito;

33. modifica minore della produzione del prodotto finito;

36.a modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura di forme farmaceutiche sterili e medicinali biologici;

7.a sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

8.a sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti;

8.b.1 sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti);

aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., sita in via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti e l'aggiunta dell'officina GET S.r.l., sita in via Ludovico Ariosto, 15-17 - Sanremo (Imola) per la fase di controllo.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035881010 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035881022 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nambrol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1847 del 5 settembre 2007

Medicinale: NAMBROL.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi n. 73 - c.a.p. 56100 - codice fiscale n. 00108790502.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Genetic S.p.a., sita in Contrada Canfora 84084 Fisciano (Salerno) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio del lotto.

La dimensione del lotto standard industriale utilizzata dalla sopraccitata officina è di 500 litri, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036362010 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036362022 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 036362034 - «adulti 1 mg/ 1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml;

A.I.C. n. 036362046 - «bambini 0,5 mg/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 contenitori monodose 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lexosedin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1851 del 6 settembre 2007

Medicinale: LEXOSEDIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale n. 06831491003), con sede legale e domicilio fiscale in Via Roccamandolfi, 1 - 00156 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 035117011 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035117023 - «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino,

è ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a. (codice fiscale n. 13179250157), con sede legale e domicilio fiscale in via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08114

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
G04CB01	Finasteride	15 unità 5 mg - uso orale
C01BC04	Flecainide	20 unità 100 mg - uso orale
C09AA03	Lisinopril	14 unità 20 mg - uso orale 14 unità 5 mg - uso orale
R06AX13	Loratadina	20 unità 10 mg - uso orale

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A07EC02	Mesalazina	60 unità 800 mg - uso orale

07A08099

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

Riperimetrazione rischio frana e pericolosità, zona C1 del vigente piano regolatore generale del comune di Satriano di Lucania.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, nella seduta del 3 agosto 2007, a voto unanime ha deliberato:

di approvare la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione dell'area classificata P3 ricadente in località «Belvedere» del comune di Satriano di Lucania, nella parte alta del versante (da quota 701 m circa a 684 m) a pericolosità «P2» e a «rischio medio R2» e nell'area posta nella parte bassa del versante (da quota 684 m s.l.m. circa) a pericolosità «irrilevante P1» e a rischio «R1 moderato», così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa;

di modificare conseguentemente, il vincolo in oggetto, ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262.

07A08182

Riperimetrazione del versante nord-occidentale dell'abitato e località Vallaria, da pericolosità P1 - P2 a P4 del comune di Savoia di Lucania.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, nella seduta del 3 agosto 2007, a voto unanime ha deliberato:

di approvare la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione dell'area classificata P2 e in parte P3 del versante nord-occidentale dell'abitato del comune di Savoia di Lucania, in pericolosità elevata «P4» e a rischio molto alto «R4», così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa;

di modificare conseguentemente, il vincolo in oggetto, ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262.

07A08183

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2007, n. 152, recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2007).

Il numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, attribuito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2007, è *"153"* e non *"152"* come erroneamente indicato nel titolo riportato a pagina 3 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale.*

07A08307

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-223) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 9 2 5 *

€ 1,00